

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 dicembre 2000.**

Aleffi, Amoruso, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Carmelo Carrara, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, Crucianelli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Bisceglie, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frattini, Galdelli, Gambale, Gerardini, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Liotta, Lo Porto, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Neri, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Riccio, Rivera, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Spini, Stradella, Tremaglia, Turco, Turrone, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Amoruso, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, Crucianelli, D'Amico, Danieli, Di Nardo, Dini, Fassino, Frattini, Galdelli, Gerardini, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Landolfi, La Russa, Liotta, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Morgando, Neri, Niccolini, Occhetto, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Riccio, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Stradella, Tassone, Tremaglia, Turco, Turrone, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAISSAN ed altri: « Istituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo » (7491);

GIACCO ed altri: « Interventi di valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana » (7492).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 11 dicembre 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della difesa:

« Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (7490).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

« Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (7490) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.*)

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto di studi e analisi economica (I.S.A.E.), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 301);

Fondazione E,N.P.A.I.A. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) (doc. XV, n. 302).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 17 novembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

« sulla relazione periodica 1999 della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione » (doc. XII, n. 543) — alla III e XIV Commissione;

« sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e la sicurezza dei mangimi animali » (doc. XII, n. 544) — alla XII Commissione;

« sull'ASEM » (doc. XII, n. 545) — alla III Commissione;

« sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa

sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione » (doc. XII, n. 546) — alla XIV Commissione.

Trasmissione dal Parlamento europeo.

Il segretario generale del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una dichiarazione scritta sul terrorismo in Spagna (n. 13/2000), firmata da 413 deputati del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di quel consesso.

Il predetto atto è trasmesso alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 94854 (alla II Commissione);

n. 98515 (alla IV Commissione);

nn. 91288, 94406, 93659 e 94963 (alla V Commissione);

nn. 75191 e 46033 (alla VII Commissione);

n. 84597 (alla VIII Commissione);

nn. 99341 e 83233 (alla IX Commissione);

n. 92884 (alla XI Commissione);

n. 88163 (alla XIII Commissione).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia dei seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali per l'anno finanziario 2000, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti.

nn. 91343 e 96855 (*alla III Commissione*);

nn. 91338 e 97445 (*alla IV Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

2 decreti del 4 e del 27 ottobre 2000, tre decreti del 3, del 6 e del 7 novembre 2000, 2 decreti del 10 novembre 2000 e 2 decreti del 14 novembre 2000 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

2 decreti del 20 e del 21 novembre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

2 decreti nn. BL/1/66/2000 e BL/1/67/2000 del 17 novembre 2000, 3 decreti nn. BL/1/68/2000, BL/1/69/2000 e BL/1/70/2000 del 23 novembre 2000 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

un decreto n. 234281 del 21 novembre 2000 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

2 decreti del 25 ottobre 2000 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

2 decreti del 31 ottobre 2000, 2 decreti del 13 novembre 2000, 2 decreti del 15 novembre 2000 e un decreto del 21 novembre 2000 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*);

un decreto n. 2954 del 23 ottobre 2000, 2 decreti n. 11178 e n. 10837 del 2 novembre 2000, 2 decreti n. 9652 e n. 11410 dell'8 novembre 2000 e un decreto del 6 novembre 2000 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 25 ottobre 2000 del ministro dei trasporti (*alla IX Commissione*);

un decreto del 13 novembre 2000 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

un decreto del 26 maggio 2000 del ministro della sanità (*alla XII Commissione*).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 26 ottobre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti

del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Camposano (Napoli) e di Sant'Agata de' Goti (Benevento).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 40, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 gennaio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 dicembre 2000, pagina 2, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire il nome: Saonara, con: Saponara.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Concorso università dell'Aquila)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere – premesso che:

l'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, ha indetto un concorso, per l'affidamento dell'incarico di insegnamento della disciplina « Sistematica, regolamentazione e organizzazione dell'attività agonistica » per l'anno accademico 1999-2000;

il dottor Pietro Mennea ha partecipato al concorso indetto con il bando pubblicato in data 16 marzo 2000 dell'università degli studi dell'Aquila, presentando la domanda il giorno 28 marzo 2000 nei termini stabiliti, allegando numerosa documentazione e titoli qualificativi;

il 7 aprile 2000 si è riunito il comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie che ha esaminato le domande presentate per il bando concorso di cui sopra e i curricula presentati dai candidati: dottori Claudio Di Cesare, Paola Di Salvatore e Pietro Mennea giudicandoli tutti e tre validi e ritenendoli tutti idonei per l'affidamento dell'incarico;

il presidente del comitato tecnico provvisorio, professor Renato Scrimaglio, nella stessa seduta del 7 aprile 2000 sulla base delle esperienze didattiche e dei curricula professionali (articolo 25 del regolamento di ateneo) ha formulato la graduatoria nel modo seguente: primo dottor

Pietro Mennea, seconda dottoressa Paola Di Salvatore, terzo dottor Claudio Di Cesare;

dopo la formulazione della predetta graduatoria, stilata secondo i criteri di valutazione che il presidente aveva indicato e che nessuno aveva contestato, è seguita una discussione nel corso della quale sono intervenuti nell'ordine: il professor Di Orio, che ha sostenuto la tesi della incompatibilità dell'affidamento in oggetto dell'incarico di docente con la posizione di deputato al Parlamento europeo del dottor Pietro Mennea, sottolineando che invece andava privilegiata la continuità didattica nello specifico insegnamento, requisito presentato dal dottor Di Cesare; il professor Gaudio che ha preso atto delle dichiarazioni del professor Di Orio; la professoressa Valenti che ha manifestato consenso circa l'aspetto della specificità didattica e la professoressa Cardigno che ha insistito sull'attività di ricerca dei candidati;

il presidente ha replicato che: « l'aspetto della disponibilità temporale debba essere una decisione del prescelto e non possa essere decisa *a priori* dal comitato ed ha ribadito il suo iniziale convincimento »;

nella votazione che è seguita è stato indicato, a maggioranza, il dottor Di Cesare per la titolarità dell'insegnamento. Quanto sopra premesso mette in evidenza come siano stati introdotti, *a posteriori*, e cioè soltanto dopo la formulazione della graduatoria da parte del presidente, a seguito delle operazioni di valutazione dei titoli di tutti i candidati, nuovi indicatori di merito ed addirittura di esclusione, che inducono a sospettare il favoreggiamento nei confronti di un candidato con lesione dei diritti degli altri;

tutto ciò è sicuramente in contrasto con tutte le norme che regolano le procedure concorsuali, per le quali i criteri di valutazione vengono indicati e accettati prima dell'inizio della valutazione cioè a priori, come pure le incompatibilità;

non si è votato sulla graduatoria formulata dal presidente e il voto è avvenuto su una proposta di merito diversa, condizionata da indicatori valutativi intervenuti *a posteriori* che non è stata ufficialmente formalizzata;

l'asserzione dell'incompatibilità del dottor Mennea, in quanto parlamentare europeo, con l'incarico di docente (sempre adottata *a posteriori* e cioè dopo che a tutti era evidente che il dottor Mennea era il primo in graduatoria) è rozza e sbagliata;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, non riguarda affatto il diritto di partecipare a concorsi, non è impeditivo rispetto alla possibilità di vincerli né di conseguenza può incidere *a priori* sulle scelte individuali di alcuno, nella fattispecie del dottor Mennea, ma anche del comitato tecnico che doveva svolgere il suo compito valutativo senza questo condizionamento improprio e infondato;

l'incompatibilità di cui all'articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per coloro che vengono eletti al Parlamento nazionale o europeo è rispetto all'esercizio concomitante dell'attività di parlamentare e di docente universitario per la quale il dottor Mennea, in caso di nomina, avrebbe dovuto o rinunciare al mandato parlamentare, se avesse voluto effettivamente insegnare subito, o accettare giuridicamente l'incarico e contestualmente mettersi in aspettativa senza stipendio da parte dell'università, che poi avrebbe potuto sostituire, di fatto, il dottor Mennea nei termini previsti dalle leggi vigenti;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recita che « il periodo di aspettativa

senza assegni è utile comunque ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza »;

è evidente che il comitato tecnico ha arrecato un danno morale ed economico al dottor Pietro Mennea con un comportamento poco professionale, giuridicamente infondato e poco trasparente —:

se non ritenga di accertare se vi siano stati abusi di potere e tentativi di favoreggiamento e/o errori nelle procedure adottate, in questa vicenda, dal comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie dell'università dell'Aquila;

se non ritenga altresì di bloccare il voto della delibera al senato accademico in attesa di un'ispezione amministrativa, da inviare con urgenza, e di valutare attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente la deliberazione in caso di errori e illegalità, adottando i provvedimenti conseguenti dopo l'accertamento delle responsabilità individuali e collettive.

(2-02469) « Sbarbati, Mazzocchin ».
(9 giugno 2000)

(Sezione 2 – Concorso università di Brescia)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

si è conclusa di recente una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia del settore scientifico disciplinare FO7F-Nefrologia indetto dall'università di Brescia nel settembre 1999;

l'accertamento della regolarità formale degli atti è avvenuta con rettorale 1073 del 25 luglio 2000;

la comunicazione ai candidati della dichiarazione degli idonei è avvenuta il 10 agosto 2000;

si è appreso da atti pubblici che dei quattro candidati rimasti in lizza per tre

idoneità (due avevano preferito ritirare la domanda) è rimasto escluso il solo professor Baggio;

si è appreso che è stato presentato dal professor Bruno Baggio un esposto, riguardante la veridicità dei titoli riportati nei curricula di alcuni candidati, presso la procura della Repubblica del tribunale di Brescia in data 8 settembre 2000;

dai verbali della commissione relativa a detta valutazione comparativa emerge chiaramente che mentre i requisiti di legge sono riportati correttamente, i criteri di valutazione non hanno una scala di merito talché sono stati usati discrezionalmente e con peso diverso a seconda dei candidati;

non si è fatto uso di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, mentre questo era possibile perché richiamato dalla legge;

dai criteri di valutazione non emerge se la commissione intendesse prediligere l'originalità dei lavori o la collocazione editoriale degli stessi, oppure la loro pertinenza. Tuttavia merita essere ricordato che alcuni lavori scientifici del professor Baggio sono stati pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali come « *The Lancet* » e « *New england Journal of Medicine* »;

non si evince alcun punteggio diversificato derivante dai lavori individuali o a primo nome del candidato rispetto a quelli in cui il candidato è in posizione di collaborazione. Dai curricula si evince che dei 15 lavori presentati, il candidato Baggio occupa la prima o ultima posizione nel 90 per cento dei lavori, mentre gli idonei non arrivano al 40 per cento;

mancono separate valutazioni riguardanti gli anni di attività didattica svolta dai diversi candidati, come pure l'attività di coordinamento e di direzione di gruppi di ricerca;

appare perciò evidente che con l'utilizzo spregiudicato dei parametri, disancorato da una scala di valutazione certa riferita ai criteri e costruita a *priori*, si può ottenere qualunque risultato;

inoltre da una attenta lettura dei giudizi individuali e collegiali dei candidati, seguendo la scaletta dei criteri di valutazione che dovevano essere utilizzati, il giudizio finale non poteva che essere più favorevole al candidato Baggio rispetto ad altri candidati, sia per le responsabilità editoriali ricoperte che per il ruolo di coordinatore nella stesura delle linee guida della Società italiana di nefrologia, segno questo di riconoscimento ufficiale della rilevanza clinica delle sue ricerche. Al contrario, nei giudizi è palese l'aggiunta di elementi estranei ai criteri di valutazione indicati, al fine di annullare quanto costretti a dire in senso positivo nei confronti del professor Baggio rispetto ai titoli di studio e di servizio, elementi concreti che non potevano comunque non essere presi in considerazione;

uno dei candidati idonei vanta una anzianità di carriera universitaria e didattica inferiore ad un anno, con una esperienza assistenziale fino al 1998, ma nel contempo si vuole definire l'attività didattica del professor Baggio « Buona anche se non sempre continua! »;

l'esame dei curricula sembra essere stato viziato da un difetto procedurale, poiché ai criteri di valutazione non è stato affiancato il relativo metodo di quantificazione, con evidente mancanza di trasparenza amministrativa, il tutto a vantaggio di una utilizzazione impropria e soggettiva dei dati —;

se non si ritenga di dover accertare se non vi siano stati tentativi di favoreggiamento, errori o omissioni delle procedure utilizzate da parte della commissione in questa vicenda;

se il Ministro non ritenga necessario bloccare la procedura concorsuale, in attesa che una ispezione, da inviare con urgenza, valuti attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente gli esiti della procedura di valutazione comparativa in caso di errori o illegalità.

(2-02624) « Sbarbati, Mazzocchin ». (3 ottobre 2000)

(Sezione 3 – Valore del diploma di maturità per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato)

C) Interpellanza

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

l'interpellante non ha mai condiviso, e quindi non ha mai votato, il numero programmato per alcuni corsi di laurea e anzi, proprio sul cosiddetto « numero chiuso », ha depositato alla Camera dei deputati interrogazioni e risoluzioni ancora aperte;

alcuni atenei italiani ed alcune facoltà, prevalentemente di architettura, facendo riferimento al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, particolarmente all'articolo 4, per l'ammissione al corso di laurea hanno considerato solamente il punteggio della prova di ammissione e non anche del diploma di maturità;

una lettura attenta dell'articolo 4 in questione non fa presupporre questa esclusione per nessun corso e quindi neppure per architettura;

negli anni accademici trascorsi, per esempio il 1999/2000, le stesse università hanno dato al voto di maturità un punteggio anche di 50/100 e alla prova di ammissione ai corsi programmati i restanti 50/100;

la valutazione per l'ammissione ai corsi di architettura, riferivano i quotidiani alcuni giorni fa in modo generico, sembra essere stata decisa dal *must* sulla base di direttive europee;

tale valutazione crea in ogni caso in Italia un trattamento assolutamente diverso tra aventi gli stessi diritti;

tale valutazione non tiene conto che il diploma di maturità è conseguito sulla

base di un esame di Stato stabilito dalla Costituzione e regolato da una legge apposita;

non considerare il voto di maturità è togliere valore al diploma di maturità –:

quale sia l'atto governativo che ha dato disposizioni in merito all'esclusione della valutazione del voto di maturità;

come giustificano i Ministri interpellati l'essersi appellati alle direttive europee quando altre direttive europee, in questo come in altri settori, sono dal Governo italiano lasciate inattuare;

se non ritengano i Ministri interpellati di aver creato disparità di trattamento e di valutazione e come voglia intervenire per ristabilire il dettato legislativo;

se non ritengano di ribadire il valore legale del diploma di maturità anche per il buon funzionamento didattico della scuola italiana.

(2-02581)

« Lenti ».

(19 settembre 2000)

(Sezione 4 – Facoltà lettere università di Palermo)

D) Interrogazione

LO PORTO, FRAGALÀ e LO PRESTI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere – premesso che:

il 6 giugno 2000, alla facoltà di lettere dell'università di Palermo, i consiglieri comunale e provinciale di Alleanza nazionale Bartolo Sammartino e Giuseppe D'Appolito hanno accompagnato alcuni enti universitari a ripulire, in maniera assolutamente pacifica, i muri delle aule e dei corridoi imbrattati con slogan politici inneggianti al terrorismo, scritte che istigano all'uso della droga e simboli di ideologie politiche già condannate dalla storia;

ciò è avvenuto dopo che varie volte il preside della facoltà è stato sollecitato affinché ripristinasse la legalità all'interno di una struttura pubblica;

ogni cittadino ha infatti il diritto di richiamare chi, per il proprio ruolo e le proprie funzioni, avrebbe dovuto già spontaneamente garantire il rispetto delle leggi e quindi, nella fattispecie, procedere alla cancellazione di scritte offensive della coscienza di qualsiasi cittadino —:

se non ritengano di dover intervenire presso il rettore professor Giuseppe Silvestri e *a fortiori* nei confronti del preside della facoltà di lettere dell'università degli studi di Palermo, professor Giuseppe Ruffino, che, alla legittima richiesta espressa dai rappresentanti degli studenti eletti nel

consiglio di quella facoltà, volta ad impegnare lo stesso preside a far ripulire i muri da simboli antiestetici e antistorici di ideologie ormai definitivamente condannate dalla storia, si sono dichiarati recisamente contrari alla pulizia di quei luoghi pubblici, quali sono le aule e i corridoi di una università statale, perché gli stessi simboli, a loro dire, appartengono alla storia della facoltà che nessuno può negare;

se non ritengano opportuno, quindi, inviare, una circolare ai rettori di tutte le università d'Italia affinché si provveda a ribadire il divieto di imbrattare i muri di edifici pubblici come stabilisce il codice penale agli articoli 635 e 639. (3-05848)

(16 giugno 2000)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1284 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER LA COLLABORAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA L'11 LUGLIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3289)

(A.C. 3289 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

(A.C. 3289 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3289 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001 mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3289 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA NEL
SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 15
MAGGIO 1997 (5028)**

(A.C. 5028 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 5028 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5028 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Eventuali intese stabilite sulla base dell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge non potranno comportare oneri eccedenti la somma di lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nel secondo anno di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nell'anno iniziale di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001, nonché all'onere di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione pari a lire 32.205.000 per anno a decorrere dall'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5028 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2868 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA ROMANIA, FATTO A ROMA IL 26 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5129)

(A.C. 5129 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

(A.C. 5129 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5129 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 41 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(A.C. 5129 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2896 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A ROMA L'8 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5132)

(A.C. 5132 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* di intesa tra il Ministero delle difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

(A.C. 5132 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* stesso.

(A.C. 5132 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN AC-
CORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO
DEI PAESI BASSI SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEGLI
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UFFICIO EU-
ROPEO DI POLIZIA (EUROPOL), EFFETTUATO A ROMA IL
22 MARZO 1999 (6223)*

(A.C. 6223 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), effettuato a Roma il 22 marzo 1999.